

proposta di legge n. 246

a iniziativa dei Consiglieri ZINNI, NATALI

presentata in data 25 settembre 2012

NORME PER L'ACCESSO ALLE SPIAGGE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge la Regione Marche intende consentire un più libero accesso di cani e gatti alle spiagge, al fine, da un lato, di agevolare i possessori di tali animali, con un incremento della attività turistica, e dall'altro di contrastare il ben noto e triste fenomeno dell'abbandono di animali domestici durante il periodo estivo, che, oltre ad essere una pratica incivile, è causa anche di molti incidenti.

L'articolo 1 garantisce l'accesso, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, a tali animali a tutte le spiagge (comma 1), fatta salva la possibilità ai Comuni (comma 2), ai titolari della concessione demaniale o ai gestori (comma 3) di adottare misure limitative all'accesso degli animali alle stesse.

L'articolo 2 norma l'accesso alle spiagge consentendolo solo agli animali in regola con le normative igienico sanitarie e coperti dalle vaccinazioni (commi 1 e 2), vietandolo ai cani femmina nel periodo estrale (comma 3); per maggiore sicurezza dei bagnanti i possessori di cani non identificabili saranno soggetti alle inerenti sanzioni amministrative (comma 4); viene inoltre consentita la sosta degli animali anche nel perimetro degli ombrelloni e, comunque, nelle immediate vicinanze del proprietario o detentore (comma 5); viene sempre e comunque garantito il libero accesso dei cani guida per non vedenti (comma 6).

Con l'articolo 3 la proposta di legge disciplina le modalità di sorveglianza degli animali e il loro benessere (comma 1) e il rispetto delle norme igieniche. Obbliga il proprietario o il detentore

alla rimozione e allo smaltimento immediato di deiezioni solide, alla pulizia accurata di quelle liquide (comma 2); consente (comma 3) la balneazione, qualora non espressamente vietata, agli animali, sempre sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o detentore; vieta (comma 4) l'accesso agli stessi in luoghi particolari come piscine, docce, giochi bimbi, purchè chiaramente segnalate.

L'articolo 4 (comma 1) stabilisce che negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate dovranno essere apposti cartelli contenenti le disposizioni per l'accesso alle spiagge degli animali, onde consentire una corretta convivenza con i bagnanti; in tali luoghi potranno inoltre (comma 2) essere creati appositi spazi riservati agli animali per il ristoro, l'abbeveraggio o il gioco nel rispetto dei piani-spiaggia.

L'articolo 5 (comma unico) si propone di garantire una maggiore sicurezza sulle spiagge affiancando ai bagnini di salvataggio l'impiego di unità cinofile specializzate

Con l'articolo 6 la proposta di legge prevede l'inserimento nel portale del turismo della Regione Marche di una apposita sezione contenente gli elenchi di tutte le aree che consentono l'accesso a cani e gatti e i servizi offerti, in quanto è indubbio che un'adeguata pubblicizzazione della possibilità per i proprietari di animali di poterli portare con sé in vacanza, favorirà nuove presenze di questa tipologia di turisti.

Con l'articolo 7 la Regione intende favorire la stipula di convenzioni tra stabilimenti balneari, strutture ricettive e rifugi per animali domestici.

Art 1*(Finalità ed oggetto)*

1. La Regione garantisce l'accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio e della museruola.

2. I Comuni individuano entro il 30 marzo di ciascun anno le aree in cui è vietato l'accesso agli animali di cui al comma 1.

3. Per le necessità di cui al comma 2 i concessionari o i gestori comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al Comune le misure limitative all'accesso degli animali alle spiagge.

Art 2*(Accesso alle spiagge)*

1. L'accesso e la permanenza sulle spiagge degli animali di cui al comma 1 dell'articolo 1 è subordinato al rispetto delle normative igienico-sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni.

2. Gli animali che non risultino in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone loro riservate.

3. E' vietato l'accesso ai cani femmina durante il periodo estrale.

4. I proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative.

5. Nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore.

6. E' comunque consentito l'accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti.

Art 3*(Sorveglianza e norme igieniche)*

1. Fatta salva la responsabilità di cui all'articolo 2052 del Codice Civile, il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere.

2. Il proprietario o il detentore rimuove immediatamente le deiezioni solide e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con abbondante acqua marina.

3. Ove non espressamente vietata o segnalata, la balneazione degli animali è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore.

4. E' interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici e sportivi, sempre che le predette zone siano delimitate e segnalate con appositi cartelli.

Art 4

(Cartelli e spazi dedicati)

1. Negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate, sono affissi appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l'accesso alle spiagge di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti.

2. Nelle aree di cui al comma 1 possono essere realizzati spazi per il ristoro, l'abbeveraggio ed il gioco degli animali, di cui al comma 1, nel rispetto dei piani-spiaggia.

Art 5

(Cani da salvataggio)

1. Per il potenziamento delle attività di salvataggio e di sicurezza pubblica sulle spiagge e in mare, la Regione favorisce l'impiego di unità cinofile lungo le coste.

Art 6

(Elenco delle aree di accoglienza)

1. Per pubblicizzare le aree che accolgono cani e catti con l'indicazione dei servizi offerti, la Regione istituisce nel portale del turismo una apposita sezione contenente gli elenchi delle aree predette.

Art 7

(Convenzioni)

1. La Regione favorisce la stipula di convenzioni tra stabilimenti balneari, strutture ricettive e rifugi per animali.